Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE QUINTA CIVILE

nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa

Sentenza n. 4974/2021 pubbl. il 11/06/2021

nella causa civile di **primo grado**, iscritta al **n° 52796 / 2018 RG**, promossa da:

RGG *PARTE ATTRICE OPPONENTE*

contro:

RA *PARTE CONVENUTA OPPOSTA*

CONCLUSIONI

Parte attrice opponente conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: *"dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 17569/2018, per carenza di competenza del Tribunale di Milano ed in ogni caso per la inesigibilità delle somme di cui al decreto ingiuntivo per le ragioni esposte in narrativa"*

Parte convenuta opposta conferma contestualmente sia le conclusioni della comparsa di risposta sia quelle (sostanzialmente identiche) della prima memoria, sicché devono intendersi rassegnate le ridondanti conclusioni seguenti:

"NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE l'opposizione proposta dalla Signora GGR in quanto infondata sia in fatto che in diritto e CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 17569/2018, R.G. 29613/2018 munendolo di efficacia esecutiva e, in ogni caso, CONDANNARE la Signora GGR al pagamento della somma complessiva di € 6.943,67, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 da computarsi a partire dalla data di esecuzione del pagamento sino al momento del saldo effettivo, oltre alle spese ed ai compensi professionali liquidati, oltre alle spese del presente procedimento e le successive spese occorrende e, comunque, di quella maggior o minor somma che emergerà nel corso del giudizio e che sarà ritenuta di giustizia;

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere fondate le difese articolate dall'odierno ricorrente opposto, ACCERTARE e DICHIARARE l'arricchimento senza causa della signora GGR per la somma pari ad € 6.943,67, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, CONDANNARLA ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento del predetto importo a favore del signor Alberto Russo, ovvero di quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi, moratori e risarcitori, dal giorno dell'esecuzione del pagamento fino al momento del saldo effettivo

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE l'opposizione proposta dalla Signora GGR in quanto infondata sia in fatto che in diritto e CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo

17569/2018, R.G. 29613/2018 munendolo di efficacia esecutiva e, in ogni caso, CONDANNARE la Signora GGR al pagamento della somma complessiva di € 6.943,67, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 da computarsi a partire dalla data di esecuzione del pagamento sino al momento del saldo effettivo, oltre alle spese ed ai compensi professionali liquidati, oltre alle spese del presente procedimento e le successive spese occorrende e, comunque, di quella maggior o minor somma che emergerà nel corso del giudizio e che sarà ritenuta di giustizia;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere fondate le difese articolate dall'odierno ricorrente opposto, ACCERTARE e DICHIARARE l'arricchimento senza causa della signora GGR per la somma pari ad € 6.943,67, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, CONDANNARLA ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento del predetto importo a favore del signor AR, ovvero di quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi, moratori e risarcitori, dal giorno dell'esecuzione del pagamento fino al momento del saldo effettivo >>

Lo svolgimento del processo

In accoglimento del ricorso di RA (il quale affermava di aver anticipato le spese condominiali di € 6.943,67 per conto di sua nipote -odierna attrice- e su accordo della stessa, la quale era nuda proprietaria di un appartamento sito in Catania, via Umberto 145), questo tribunale, con decreto n° 17569/2018 del 3/8/2018, ingiungeva a RGG di pagare € 6.943,67 oltre interessi e spese, respingendo tuttavia la richiesta di immediata esecutività.

Con atto di citazione notificato il 29/10/2018, l'attrice s'opponeva a tale decreto ingiuntivo, notificato il 3/10/2018, negando di aver mai pattuito il rimborso delle predette spese ed eccependo, inoltre, che i lavori a cui esse si riferivano non erano stati eseguiti e che comunque gli stessi, in quanto opere di manutenzione ordinaria, erano a carico dell'usufruttuaria CG, nei cui confronti pertanto il convenuto avrebbe dovuto proporre l'azione.

La parte attrice pertanto concludeva chiedendo: "*previa sospensione del decreto provvisoriamente esecutivo* [che peraltro tale non era, NdE]*, dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 17569/2018, notificato alla parte opponente in data 3.10.2018, emesso il 03.08.2018 nell'ambito del procedimento n. 29613/2018 R.G., dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Fazzini, con il quale il Giudice ha ingiunto parte opponente a pagare la somma di € 6.943,67 oltre interessi, le spese liquidate in € 800,00 per competenze e € 145,50 per esborsi oltre il 15% per carenza di competenza del Tribunale di Milano ed in ogni caso per la inesigibilità del decreto ingiuntivo per le ragioni esposte in narrativa".*

Con comparsa di risposta depositata il 19/4/2019, il convenuto deduceva di aver concordato il rimborso delle spese con RG, padre dell'opponente e "gestore di fatto" dell'immobile, nonché anticipato le stesse per evitare il pignoramento dell'appartamento, in cui abitava sua madre C.

Osservava, inoltre, che i lavori avevano natura straordinaria e dunque erano a carico dell'opponente, sicché, pagando le spese, l'opposto si era surrogato nei diritti dell'usufruttuaria, obbligata in solido colla proprietaria a norma dell'art. 67 disp. att. cc.

Il convenuto opposto quindi concludeva chiedendo: "*IN VIA PRELIMINARE CONCEDERE, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 17569/2018, R.G. 29613/2018 emesso dal Tribunale di Milano, con la pronuncia di ogni consequenziale provvedimento di rito; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE l'opposizione proposta dalla Signora GGR in quanto infondata sia in fatto che in diritto e CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 17569/2018, R.G. 29613/2018 munendolo di efficacia esecutiva e, in ogni caso, CONDANNARE la Signora GGR al pagamento della somma complessiva di € 6.943,67, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 da computarsi a partire dalla data di esecuzione del pagamento sino al momento del saldo effettivo, oltre alle spese ed ai compensi professionali liquidati, oltre alle spese del presente procedimento e le successive spese occorrende e, comunque, di quella maggior o minor somma che emergerà nel corso del giudizio e che sarà ritenuta di giustizia; NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere fondate le difese articolate dall'odierno ricorrente opposto, ACCERTARE e DICHIARARE l'arricchimento senza causa della signora GGR per la somma pari ad € 6.943,67, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, CONDANNARLA ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento del predetto importo a favore del signor AR, ovvero di quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi, moratori e risarcitori, dal giorno dell'esecuzione del pagamento fino al momento del saldo effettivo*".

All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenuta il 15.5.2019, venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc e veniva autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

All'esito dell'udienza del 12.2.2020 il giudice onorario dichiarava inammissibili tutte le prove dedotte dalle parti.

All'udienza a trattazione scritta del 30/3/2021 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.

Scaduti il 20 maggio 2021 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.

I motivi della decisione

L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata**,** sussistendo la competenza di questo tribunale in virtù degli artt. 1182/3 cc e 20 cpc, considerato che la pretesa monitoria è costituita da un'azione di adempimento contrattuale avente ad oggetto una somma liquida di danaro sicché non rileva in proposito la contestazione dell'opponente circa l'accordo sul rimborso (come si ricava da Cass. Sez.

6, ordinanza n. 11023 del 10/6/2020 e Cass. Sez. 6, ordinanza n. 29266 del 6/12/2017).

L'opposizione è tuttavia fondata nel merito.

Il convenuto opposto (attore sostanziale, zio dell'opponente RGG, nuda proprietaria dell'immobile per cui è causa, nonché figlio dell'usufruttuaria CG, dalla quale ultima l'odierna opponente aveva ricevuto in donazione la nuda proprietà nel 2013) non ha infatti dimostrato l'esistenza dell'asserito accordo in forza del quale l'opponente avrebbe dovuto rimborsare le spese condominiali da lui anticipate.

In accoglimento della prospettazione dell'attrice, il pagamento, da parte del convenuto RA, del debito dell'opponente verso il condominio deve essere qualificato come adempimento del terzo ex art. 1180 cc, adempimento che -mancando la strutturale controprestazione- si presume gratuito (come si ricava anche da Cass. Sez. 6, ordinanza n. 26856 del 21/10/2019 e da Cass. Sez. Unite, sentenza n. 6538 del 18/3/2010). Da ciò discende che il *solvens* ha l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di un rapporto giuridico sottostante che gli attribuisca il diritto di rivalersi sul debitore (come evidenziato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2060 del 29/1/2010 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23292 del 8/11/2007). Dal principio suddetto discende che incombeva qui sul convenuto opposto l'onere di provare di aver pattuito con RG, quale rappresentante dell'opponente, il rimborso della somma di cui è causa (trattandosi di una circostanza specificamente contestata).

Tale prova però non è stata raggiunta.

Manca, innanzitutto, la prova che l'opponente (nata nel 1993, e dunque già maggiorenne al tempo dell'acquisto dell'immobile a seguito della donazione del 6.3.2013, e dunque maggiorenne nel 2015 e 2016, cioè all'epoca dei fatti qui controversi, mentre resta irrilevante il fatto che l'attrice a quel tempo si trovasse all'estero per motivi di studio) avesse conferito al padre il potere di pattuire in suo nome il rimborso delle predette spese, essendo a tal fine irrilevante che RG fosse stato delegato dalla figlia a partecipare a un'assemblea condominiale (come risulta dal doc. 3 conv.). Benché tale rilievo sia assorbente, si osserva nondimeno che neppure è stata dimostrata la conclusione dell'ipotetico accordo, dal momento che tale circostanza non è desumibile dal mero invio, all'asserito rappresentante, del "bonifico lavori straordinari via Umberto" (doc. 6 conv.), né dalla spedizione all'opponente di un'intimazione al rimborso, in cui peraltro non è fatta alcuna menzione di precedenti accordi (doc. 5 conv.).

In esito alle contestazioni formulate dall'attrice coll'opposizione, il convenuto opposto, sin dalla comparsa di risposta, ha svolto in via di subordine domanda di arricchimento senza causa. Tale domanda, astrattamente ammissibile sulla scorta dei principi stabiliti da Cass. Sez. Unite, sentenza n. 22404 del 13/9/2018, risulta però infondata nel merito.

Infatti, l'indennizzo ex art. 2041 cc presuppone che un soggetto si sia ingiustificatamente arricchito a danno di un altro, sicché deve escludersi che vi sia arricchimento senza causa quando lo squilibrio

economico dipenda (come nella specie, considerata la spontaneità del pagamento delle spese condominiali da parte dell'opposto) da un atto di disposizione volontario del danneggiato (così come affermato, fra le molte, da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7331 del 13/4/2016 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 10251 del 21/11/1996).

È appena il caso di sottolineare che la mancanza di prova dell'esistenza di accordi fra il convenuto e l'attrice o fra il convenuto e il padre di lei, G, e la mancanza di prova del conferimento di eventuale delega dall'attrice a suo padre, impongono di concludere per lo spirito di liberalità nel pagamento eseguito dal convenuto. Neppure le prospettazioni del convenuto circa l'asserito accollo fra lui e la madre e la conseguente surrogazione del convenuto nei diritti del condominio risultano suffragate da prove specifiche e concludenti.

Le domande del convenuto opposto RA, quindi, risultano infondate, sia in relazione all'adempimento sia per ciò che riguarda l'arricchimento senza causa.

L'opposizione deve essere dunque accolta e il decreto ingiuntivo n° 17569/2018 del 3/8/2018 deve essere interamente revocato, con assoluzione dell'attrice anche dalle domande subordinate proposte dal convenuto.

Alla luce della parziale soccombenza dell'attrice (la cui insistita eccezione di incompetenza territoriale è stata respinta) e considerati anche i rapporti parentali fra le parti nonché la provenienza dell'immobile cui si riferisce la pretesa qui esaminata, si reputano sussistere i motivi per la compensazione integrale delle spese della fase di opposizione.

PER QUESTI MOTIVI

pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:

(1) accoglie l'opposizione proposta dall'attrice RG;

(2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 17569/2018;

(3) assolve l'attrice da ogni altra domanda del convenuto;

(4) compensa interamente le spese della presente fase di opposizione fra l'attrice e il convenuto opposto RA.

Così deciso il giorno 10 giugno 2021 dal tribunale di Milano.

Il giudice

Roberto PERTILE